

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il marchio richiesto per i prodotti «articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria» e autorizzare la registrazione del marchio richiesto per tali prodotti;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Insussistenza di un rischio di confusione;
- Per ravvisare la sussistenza del rischio di confusione, la commissione di ricorso si è essenzialmente fondata su asserite somiglianze dal punto di vista intellettuale sebbene queste ultime non si impongano immediatamente come tali al consumatore.
- La commissione di ricorso ha sottovalutato l'importanza dell'elemento denominativo AEROBATIX, il quale, considerato unitamente all'elemento figurativo, è sufficiente a escludere ogni rischio di confusione.

---

**Ricorso proposto il 5 ottobre 2016 — Deutsche Luftansa/Commissione****(Causa T-712/16)**

(2016/C 462/36)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Deutsche Luftansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: S. Völcker, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C(2016) 4964 final del 25 luglio 2016 nel caso M.3770 — Lufthansa/Swiss — Decisione della Commissione relativa alla richiesta della Luftansa di una deroga parziale dai suoi impegni per le tratte Zurigo-Stoccolma e Zurigo-Varsavia;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione deve essere annullata poiché è viziata da errore manifesto di valutazione e, di conseguenza, viola i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, avendo rifiutato di riesaminare e/o derogare a taluni impegni derivanti dalla decisione della Commissione del 4 luglio 2005 nel caso COMP/M.3770 — Lufthansa/Swiss.
  2. Secondo motivo, vertente sull'annullamento della decisione per violazione del principio della buona amministrazione da parte della Commissione che non ha valutato in modo attento ed imparziale gli elementi del caso.
  3. Terzo motivo, vertente sull'annullamento della decisione per sviamento di potere ad opera della Commissione che ha aggirato la procedura amministrativa prevista dal regolamento 1/2003.
-